



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate

Proposta nr. 134 del 20/09/2013 -
Determinazione nr. 2266 del 23/09/2013

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 - Sistema Ambiente S.r.l. - Archiviazione istanza e denegazione di autorizzazione agli scarichi di acque reflue urbane costituite da meteoriche di dilavamento, domestiche e industriali in comune di Brugnera

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- la Società Sistema Ambiente S.r.l. con sede legale a Brugnera (PN) in via San Giacomo n. 9, con nota di data 20.05.2013 assunta al prot. n. 43884 del 22.05.2013 ha presentato, a nome dell'Amministratore Unico pro-tempore, istanza di modifica (per immissione nella rete fognaria dello scarico n. 22 di acque reflue industriali provenienti dall'impianto di distribuzione carburanti con annesso autolavaggio) di autorizzazione per n. 20 scarichi, come specificati nella relativa scheda di rilevamento di scarico, di acque reflue urbane non sottoposti a trattamento finale di depurazione, su corpi idrici vari in comune di Brugnera;
- l'istanza stessa è stata successivamente completata con le integrazioni prot. n. 3880 del 09.08.2013 assunte al protocollo n. 63538 del 12.08.2013;

DATO ATTO che:

- con nota prot. n. 45663 del 29.05.2013, questa Provincia comunicava l'avvio del procedimento;
- con successiva nota di richiesta integrazioni prot. n. 57538 del 12.07.2013: *informava la Società che "la Regione, con deliberazione di Giunta n. 2000 del 15.11.2012, ha adottato in via definitiva il "Progetto di Piano Regionale di tutela delle acque" e ha individuato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 11 della legge regionale 16/2008, tra le misure di salvaguardia del Piano di tutela delle acque che trovano applicazione dalla data di adozione della delibera stessa, quelle di cui all'art. 9 (individuazione degli agglomerati). Ai sensi del succitato art. 9 del Progetto di Piano Regionale di tutela delle acque (PTA), gli agglomerati (ex art. 74 comma 1 lettera n) del D.Lgs. 152/06 sono individuati sulla base della delimitazione contenuta nel documento denominato "Analisi Conoscitiva" di cui al medesimo Piano, che suddivide il territorio di Brugnera in diversi agglomerati tra i quali l'agglomerato di BRUGNERA, avente un numero di abitanti equivalenti pari a 5.804, ...l'agglomerato di BRUGNERA Tamai, avente un numero di abitanti equivalenti pari a 1.585, ...l'agglomerato di BRUGNERA La Pietra, avente un numero di abitanti equivalenti pari a 315, ...e l'agglomerato di Brugnera Via Ponte di Sotto, avente un numero di abitanti equivalenti pari a 292... ; le norme di salvaguardia del Piano Regionale di cui alla Deliberazione G.R. n. 2000/12 fanno pertanto rientrare l'agglomerato di "BRUGNERA" fra quelli*

...del succitato documento di Piano aventi un numero di A.E. maggiore di 2.000 per i quali è previsto, ai sensi del D.L.gs 152/06 (art. 105 commi 2 e 3), il trattamento dei reflui urbani di tipo secondario con contestuale rispetto per gli scarichi dei limiti della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte terza del medesimo decreto e anche della tabella 3 del medesimo allegato nel caso siano immessi in fognatura reflui industriali.....

Per quanto riguarda gli scarichi n. 10, 17 e 22 in cui recapitano anche reflui industriali, si fa presente fin d'ora che gli stessi, dovranno rispettare i limiti di tab.3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.L.gs 152/06 e anche di tabella 1 del medesimo allegato, se appartenenti ad agglomerato superiore ai 2.000 A.E.....

i fossi "non denominati" e il "fosso Maron, Taglio, Armer, Del Mas" ricettori degli scarichi per i quali si chiede l'autorizzazione, nel WEB GIS Risorse idriche regionali, ... non sono individuati come corsi d'acqua superficiale (naturale o artificiale)";

chiedeva di "...verificare, allo stato attuale, e trasmettere per tutti i recettori di cui sopra, se hanno presenza costante d'acqua sorgente (non originata da scarichi, né proveniente da pozzi artesiani) o se hanno periodi di asciutta inferiori o superiori a 120 giorni/anno, al fine di individuare per ciascun scarico la corretta disciplina. Si fa presente che nel caso di scarichi con recapito su suolo o in corpo idrico in asciutta per più di 120 giorni/anno, si dovrà dimostrare la sussistenza delle condizioni di deroga di cui agli art. 94 e 103 comma 1 lettera c, del D.Lgs. 152/06...

chiedeva ad ARPA di "... esprimere un parere in merito ad eventuali limiti più restrittivi, da rispettare agli scarichi sopra indicati, ai fini degli utilizzi delle acque e del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, per i corpi idrici (fosso Maron, Taglio, Armer, Del Mas e fossi non denominati) recettori degli scarichi medesimi, ai sensi del D.Lgs 152/06".

DATO ATTO che con nota prot. n. 3880 di data 09.08.2013 assunta al prot. n. 63538 del 12.08.2013 la Società Sistema Ambiente S.r.l. ha trasmesso una parte delle integrazioni richieste con la succitata nota prot. n. 57538 del 12.07.2013, ha precisato, fra l'altro, che:

"...la ...Regione, con legge n. 6 del 26 luglio 2013, ha stabilito che le Consulte d'ambito territoriale ottimale provvedano all'individuazione e all'approvazione della perimetrazione degli agglomerati, nonché alla determinazione del carico generato da ciascun agglomerato. In particolare, con riferimento agli scarichi n. 10, 17 e 22, allo stato attuale non è possibile definire e quantificare gli agglomerati e pertanto pare non sussistono i presupposti per applicare i limiti di tab. 3 dell'all. 5 del D.Lgs. 152/06 e anche di tab. 1 laddove non sia stabilito se l'agglomerato sia o meno superiore a 2.000 abitanti equivalenti.Il fosso Maron, il fosso Taglio il Fosso Del Mas (Maso)compaiono nell'elenco delle acque pubbliche definito dal ministero dei lavori Pubblici già con Gazzette n. 113/81 e n. 127/91".

DATO ATTO che con nota prot. n. 65351 del 23.08.2013 inviata alla Società Sistema Ambiente S.r.l., ad ARPA, all'ASS. n. 6, al Comune di Brugnera, alla Regione Friuli Venezia Giulia e alla Consulta d'Ambito "Occidentale" per il Servizio Idrico Integrato di Pordenone, questo ufficio comunicava, fra l'altro, che:

- *"allo stato attuale non sono ancora stati individuati e approvati gli agglomerati con le loro perimetrazioni ai sensi dell'art. 4 commi 22, 23 e 25 della L.R. n. 6 del 26.07.2013;*
- *gli scarichi n. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26 e 27 (n. 15 scarichi) di cui si chiede l'autorizzazione fanno parte dell' agglomerato di "BRUGNERA" che, come sopra specificato, rientra tra gli agglomerati, come attualmente individuati, aventi un numero maggiore di 2.000 abitanti equivalenti (A.E.) per i quali è previsto, ai sensi del D.L.gs 152/06 (art. 105 commi 2 e 3), il trattamento dei reflui urbani di tipo secondario con contestuale rispetto dei limiti della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte terza del medesimo decreto e, per gli scarichi n. 10 e 22 anche della tabella 3 del medesimo allegato, dal momento che vengono convogliati in fognatura anche reflui industriali;*

- anche lo scarico n. 17, riportato al successivo punto e proveniente da agglomerato inferiore a 2.000 A.E., poiché convoglia in fognatura anche reflui industriali, deve rispettare i limiti di tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, come indicato al paragrafo 1.1 del medesimo allegato 5;
- gli scarichi n. 4, 14, 15, 16 e 17 (n. 5 scarichi) dei quali si chiede l'autorizzazione fanno parte degli agglomerati ...aventi numero inferiore a 2.000 A.E. Gli scarichi 4, 14, 15 e 16 recapitano in "Fosso non denominato" mentre lo scarico n. 17 in "Fosso Armer"; tali recettori nel WEB GIS Risorse idriche regionali, ... non sono individuati come corsi d'acqua superficiali (naturali o artificiali) e per gli stessi non sono state trasmesse le caratteristiche, per ciascun recettore allo stato attuale, come richiesto nella succitata nota prot. n. 57538 del 12.07.2013...";
- la normativa comunitaria (D. C. n. 91/271/CEE del 21 maggio 1991), art. 4 comma 1 stabilisce, fra l'altro, che "...le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente...", e nel caso di cui trattasi al terzo capoverso "entro il 31 dicembre 2005 per gli scarichi in acque dolci ...provenienti da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 2.000 e 10.000;
- il D.Lgs. 152/06 s.m.i. art. 105 commi 2 e 3, stabilisce che i reflui urbani da scarichi provenienti da agglomerato superiore o uguale a 2.000 abitanti equivalenti (a.e.) e recapitanti in acque dolci devono essere sottoposti prima dello scarico ad un trattamento secondario o equivalente in conformità con le indicazioni dell'Allegato 5 alla parte terza del medesimo decreto; l'art.101 comma 1 del medesimo decreto stabilisce, fra l'altro, che "tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto"(tab.1 e tab. sia 1 che 3 nel caso di presenza anche di scarichi industriali in fognatura);
- nella definizione di trattamento secondario di cui all'art. 74 comma 1 lettera mm) del D.Lgs.152/06 viene indicato che trattasi di processo biologico o altro processo che comporti il rispetto dei requisiti di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 alla parte terza del medesimo decreto;
- il Fosso Taglio, risulta avere uno stato ecologico "CATTIVO" come riportato nella classificazione ecologica "Stato dell'arte a dicembre 2012" dei corpi idrici superficiali interni monitorati in regione fvg e disponibile nel sito internet dell'ARPA all'indirizzo: <http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/acqua/acque-superficiali-interne/index.html>".

Considerato che:

- al momento attuale è disponibile solo l'individuazione degli agglomerati di cui al Progetto di PTA, come evidenziato al succitato punto 1;
- 15 degli scarichi (n. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26 e 27) di cui si chiede l'autorizzazione sono privi di un trattamento secondario o equivalente e, pertanto, sulla base dell'attuale individuazione degli agglomerati, contrastano con la normativa Comunitaria e con il D.Lgs 152/06 e che per gli altri 5 scarichi (n. 4, 14, 15, 16 e 17) non sono state trasmesse le integrazioni richieste con la succitata nota prot. n. 57538 del 12.07.2013 indispensabili ai fini di individuare, per ciascuno scarico, la corretta disciplina da applicare;

...si comunica l'avvio del procedimento di archiviazione dell'istanza di data 20.05.2013 e di denegazione dell'autorizzazione per tutti gli scarichi sopra specificati. Ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i., codesto Ente potrà presentare le proprie osservazioni entro 10 giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione".

FATTO PRESENTE CHE:

- la Società Sistema Ambiente S.r.l in data 09.09.13, successiva alla data di invio della succitata nota prot. n. 65351 del 23.08.2013 di avvio del procedimento di archiviazione dell'istanza, ha trasmesso

- nuovamente la nota prot. n. 3880 del 09.08.13, già trasmessa in data 12.08.13;
- ARPA non ha fornito riscontro alla nota prot. n. 57538 del 12.07.2013;

RITENUTO

di non poter rilasciare il provvedimento autorizzativo richiesto per le motivazioni riportate nella sopra richiamata nota prot. n. 65351 del 23.08.2013, in particolare in quanto:

- gli scarichi n. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26 e 27 (n. 15 scarichi) che provengono da un agglomerato avente un numero di A.E. maggiore di 2.000 per i quali è previsto, ai sensi del D.Lgs 152/06 (art. 105 commi 2 e 3), il trattamento dei reflui urbani di tipo secondario o equivalente, sono privi di tali trattamenti e pertanto sono in contrasto con la normativa comunitaria e con il D.Lgs152/06;
- gli scarichi n. 4, 14, 15, 16 e 17 (n. 5 scarichi) fanno parte di agglomerati aventi meno di 2.000 A.E. ma non sono state fornite le caratteristiche allo stato attuale dei recettori di tali scarichi, come richiesto nella succitata nota prot. n. 57538 del 12.07.2013, indispensabili ai fini di individuare, per ciascuno scarico, la corretta disciplina da applicare; inoltre, lo scarico 17 convoglia anche reflui industriali, pertanto, dovrebbe rispettare anche i limiti di tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06

e di procedere conseguentemente all'archiviazione della succitata istanza di data 20.05.2013;

RITENUTO di denegare l'autorizzazione richiesta per tutti i motivi espressamente sopra richiamati;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 270 del 29.11.06, dichiarata immediatamente eseguibile, che determina gli importi da versare alla Provincia per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione agli scarichi con decorrenza 01.01.07;

VISTA la ricevuta di versamento di € 290,00 di data 17.05.13 introitati al Cap. 3580.20 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006" – Istruttoria pratiche" giusta reversale n. 3028 del 21.05.2013;

RILEVATO che le spese da sostenersi € 290,00, in presenza di 20 punti di scarico, riguardano il solo costo forfettario per istruttoria, verifiche, accertamenti, sopralluoghi da parte del personale della Provincia pari pertanto all'importo versato;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" e successive modifiche;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002 e s.m.i., L.R. 16/2002, la L.R. 25/2005 e la L.R. 16/2008;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 agosto 1982 n. 0384, di approvazione del "Piano Generale per il Risanamento delle Acque";
- la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque 04.02.1977;
- Deliberazione G.R. 2000 del 15.11.12;

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica;

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto Provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 31 del 20.12.2012, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia;

Tutto ciò premesso:

D E T E R M I N A

1. Di denegare l'autorizzazione richiesta per tutti gli scarichi e di disporre l'archiviazione dell'istanza di data 20.05.2013 presentata dall'Amministratore Delegato pro tempore della Società Sistema Ambiente S.r.l. con sede in via San Giacomo n. 9 a Brugnera (PN) pervenuta in data 21.05.2013 ed acquisita agli atti con prot. n. 43884 del 22.05.2013, per i motivi in premessa indicati che si intendono qui integralmente riportati e costituiscono parte sostanziale del presente dispositivo.
2. Di dare atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica.
3. Il presente provvedimento verrà trasmesso alla Società Sistema Ambiente S.r.l, alla Consulta d'Ambito "Occidentale" per il servizio idrico integrato, al comune di Brugnera, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, li 23/09/2013

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SERGIO CRISTANTE

CODICE FISCALE: CRSSRG54L21B940M

DATA FIRMA: 23/09/2013 04:07:56

IMPRONTA: 29C2BF45CC1CB08AC729976D0404AFED6DE998C73C34346018F5396C58F15F46
6DE998C73C34346018F5396C58F15F4696474C021F3F1FF95083BBF4C446CB58
96474C021F3F1FF95083BBF4C446CB58B2703B3B4C6740A17EF46E3F28E672F8
B2703B3B4C6740A17EF46E3F28E672F8274B2ACAF2E1EE201008F82D586C03C7